



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ROSSANA DE MAIO

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
52	05/09/2025	5014	01

Oggetto:

Collocamento in congedo ex art. 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e ss.mm.ii. Dipendente C.G.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a. ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26.3.2001, n. 151, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. 18 luglio 2011, n. 119 e, da ultimo, dall'art. 2 del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente (o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto) e del padre e della madre, anche adottivi, del soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 104/92*****OMISSIS***** ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 entro trenta giorni dalla richiesta;
- b. ai sensi del comma 5-bis, il predetto congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa; il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- c. ai sensi del medesimo comma, il congedo ed i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- d. secondo il successivo comma 5-ter, durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa;
- e. l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale;
- f. l'INPS con circolare n. 26 del 30/01/2025 ha comunicato l'adeguamento ISTAT della citata indennità rapportandola per l'anno 2025 ad € 57.038,00;
- g. l'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati e che tra un periodo e l'altro è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro, ai sensi della circolare n. 1/2012, prot. DFP 5241 del 3/2/2012, del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- h. ai sensi del comma 5-quater, i soggetti che usufruiscono del congedo in esame per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa;
- i. ai sensi del comma 5-quinquies, durante la fruizione del congedo non si maturano le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;
- j. ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 53/2000, durante il congedo il richiedente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;

PREMESSO, altresì, che la dipendente ***OMISSIS**, ***OMISSIS** assegnata alla *****OMISSIS***** della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile, con istanza acquisita al prot. n. 0404548 del 13/08/2025, trasmessa con nota prot. n. 0404631 in pari data, e successiva integrazione di cui al prot. n. 0405848 del 14/08/2025, ha chiesto di fruire del congedo ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, per l'assistenza al familiare *OMISSIS*, in misura frazionata, dal lunedì al giovedì di ogni settimana, a decorrere dal 08/09/2025 e fino al 08/01/2026;

PRECISATO che:

- a. in caso di fruizione frazionata del congedo, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati, occorre l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, come disposto con la citata circolare n. 1/2012, prot. DFP 5241 del 3/2/2012, del Dipartimento della Funzione Pubblica, paragrafo 3, lett. b);
- b. i periodi di congedo fruiti dal 22/12 al 24/12/2025 e dal 29/12 al 31/12/2025 devono essere considerati come un unico periodo continuativo, comprensivo dei giorni festivi, dei riposi settimanali e dei feriali non lavorativi, attesa la mancanza di ripresa di servizio tra un periodo e l'altro; parimenti è da considerare

continuativo il congedo fruito il 05/01/2026 e dal 07 al 08/01/2026, e quindi comprensivo del giorno festivo del 06/01/2026, in assenza di ripresa dell'attività lavorativa;

c. i giorni festivi del 08/12/2025 e del 01/01/2026 sono da escludere dal computo del congedo solo laddove si verifichi la ripresa dell'attività lavorativa rispettivamente nei giorni 05/12/2025 e 02/01/2026; in caso contrario, sono da computare in conto congedo i predetti giorni festivi, nonché le domeniche ed i sabati compresi tra le frazioni di congedo;

RITENUTO sussistere i requisiti per la concessione del congedo secondo le modalità di fruizione richieste dall'interessata;

VISTI

a. l'art. 42, comma 5 e seguenti, del d. lgs. 26.3.2001, n. 151 e ss.mm.ii.;

b. l'art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017";

c. la circolare n. 1/2012, prot. DFP 5241 del 3/2/2012, del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE, altresì, le dichiarazioni rese nell'istanza nonché la documentazione agli atti;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD "Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali" della Direzione Generale per le Risorse Umane

D E C R E T A

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di autorizzare la dipendente ***OMISSIS**, ***OMISSIS** assegnata alla *****OMISSIS***** della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile, alla fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001, per l'assistenza al familiare *OMISSIS* in misura frazionata, dal lunedì al giovedì di ogni settimana, a decorrere dal 08/09/2025 e fino al 08/01/2026;

2. di precisare che:

2.1. il beneficio decade immediatamente nel caso in cui vengano meno i presupposti che ne hanno determinato la concessione;

2.2. la dipendente è tenuta a comunicare con la massima tempestività eventuali variazioni delle situazioni dichiarate che possono comportare la immediata decadenza dal beneficio in questione;

2.3. durante il suddetto periodo la dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento; l'indennità e la relativa contribuzione spettano fino ad un importo complessivo massimo di € 57.038,00 annui per il congedo di durata annuale; la predetta indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati;

2.4. durante la fruizione del congedo non si maturano le ferie, la tredicesima mensilità e il trattamento di fine rapporto;

2.5. durante il congedo la dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;

3. di precisare, altresì, che:

3.1. in caso di fruizione frazionata del congedo, affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati, occorre l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto, come disposto con la circolare n. 1/2012, prot. DFP 5241 del 3/2/2012, del Dipartimento della Funzione Pubblica, paragrafo 3, lett. b);

3.2. i periodi di congedo fruiti dal 22/12 al 24/12/2025 e dal 29/12 al 31/12/2025 devono essere considerati come un unico periodo continuativo, comprensivo dei giorni festivi, dei riposi settimanali e dei feriali non

lavorativi, attesa la mancanza di ripresa di servizio tra un periodo e l'altro; parimenti è da considerare continuativo il congedo fruito il 05/01/2026 e dal 07 al 08/01/2026, e quindi comprensivo del giorno festivo del 06/01/2026, in assenza di ripresa dell'attività lavorativa;

3.3. i giorni festivi del 08/12/2025 e del 01/01/2026 sono da escludere dal computo del congedo solo laddove si verifichi la ripresa dell'attività lavorativa rispettivamente nei giorni 05/12/2025 e 02/01/2026; in caso contrario, sono da computare in conto congedo i predetti giorni festivi, nonché le domeniche ed i sabati compresi tra le frazioni di congedo;

4. di trasmettere il presente decreto, per quanto di competenza e per la notifica all'interessata, alla *****OMISSIS***** della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione civile, nonché, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Segreteria di Giunta ed alle seguenti UU.OO.DD. della Direzione Generale per le Risorse Umane:

- UOD 05 Trattamento economico personale regionale e comando - Gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - Gestione servizio contributivo – Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto;
- UOD 07 Quiescenza - Certificazione posizioni assicurative - Assicurazione sociale vita -Previdenza
- Adempimenti connessi ai benefici contrattuali – conto annuale - L. 336/70;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale (Amministrazione trasparente/Altri contenuti/ Regione Campania Casa di Vetro), in conformità all'art. 5 della Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".

DOTT.SSA ROSSANA DE MAIO